



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

VIA SANTA MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail antrona@libero.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS.175/2016.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala consiliare presso l'Edificio Polivalente, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SIMONA CLAUDIO - Presidente	Sì
2. VIROLETTI STEFANO - Consigliere	Sì
3. VALTERIO MARCELLO - Consigliere	Sì
4. MARANI ALBERTO - Consigliere	Sì
5. ZANA GILBERTO - Consigliere	Giust.
6. VALTERIO PIERANGELO - Consigliere	Sì
7. CENTAMORI STEFANO - Consigliere	Sì
8. CARDECCIA ELENA - Consigliere	Giust.
9. BORSOTTI FRANCO - Consigliere	Sì
10. RAVELLI EZIO - Consigliere	Sì
11. CIUCCI GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MARINO DOTT.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs.267/2000;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 L.124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs.100/2017 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che, ai sensi del predetto D.Lgs.175/2016 (art. 4 comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs.175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 D.Lgs.175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 D.Lgs.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 D.Lgs.175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs.175/2016;
- 3) previste dall'art. 20 comma 2 D.Lgs.175/2016:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 500.000,00 (art.26 comma 12-quinques D.Lgs.175/2016);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 comma 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 D.Lgs.175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che il Comune di Antrona Schieranco, alla data del 31.12.2017, deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,0417%
- CONSERVCO S.p.a.: 0,2415%
- DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Soc.Cons. a r.l.: 0,2300%
- GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.r.l. consortile: 0,1700%
- SUPEROSSOLA S.r.l.: 0,6700%

Viste le Linee Guida elaborate dal MEF – Dipartimento del Tesoro;

Dato atto che la presente deliberazione, unitamente alle schede di rilevazione, dovrà essere inviata alla Sezione Regionale di controllo del Piemonte della Corte dei Conti e dovrà procedersi alla rilevazione delle partecipazioni societarie attraverso l'applicativo in uso sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;

Viste le schede, allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, predisposte sul format allegato alle richiamate Linee Guida;

Rilevato che, in virtù dei dati così come risultanti dalle schede e tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per la costituzione e il mantenimento delle partecipazioni societarie, si ritiene di procedere, per ogni partecipazione, secondo la seguente modalità:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,0417% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- CONSERVCO S.p.a.: 0,2415% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Soc.Cons. a r.l.: 0,2300% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.r.l. consortile: 0,1700% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- SUPEROSSOLA S.r.l.: 0,6700% - MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Viste le sanzioni previste dall'art.20 comma 7 D.Lgs.175/2016 in caso di mancata adozione del piano;

Richiamato il piano di revisione straordinaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25.09.2017 ai sensi dell'at.24 comma 2 D.Lgs.175/2016;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3) D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii.;

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 9 - Favorevoli: 9 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, costituito dalle schede di rilevazione sopra elencate;
2. Di mantenere le partecipazioni così come detenute alla data del 31.12.2017, per le motivazioni tutte esposte nelle singole schede di ricognizione, che si fanno proprie;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21 D.Lgs.100/2017;
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Società partecipate";
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa in forma palese per alzata di mano, in considerazione dei termini di legge e onde consentire l'immediato adempimento degli obblighi di comunicazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : SIMONA CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to : MARINO DOTT.SSA PAOLA

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : MARINO DOTT.SSA PAOLA

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to : SIMONA CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/01/2019 al 29/01/2019 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Antrona Schieranco, lì 14/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:MARINO DOTT.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Antrona Schieranco, lì 14-gen-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINO DOTT.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-dic-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Antrona Schieranco, lì 14-gen-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:MARINO DOTT.SSA PAOLA